



COMUNE DI SOMMO
PROVINCIA DI PAVIA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Via Roma, 84 Tel. 0382/402019 – Fax 0382/402308
e-mail – polizialocale@comune.sommo.pv.it

Prot. n.

4462

ORDINANZA N. 21-2018

ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE – VIA GABBANINA – IN CASO DI MALTEMPO
(Nuovo Codice della Strada)

IL SINDACO

Vista la comunicazione codice giallo n. 091 del 23-08-2018 per rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte emessa da Regione Lombardia;

Preso atto che per la giornata del 25 agosto 2018 sono previsti forti temporali nella zona denominata "Bassa pianura occidentale" che comprende il territorio del Comune di Sommo;

Ritenuto che la strada denominata "via Gabbanina", in caso di forti temporali, può assumere caratteristiche pericolose per fenomeni di scarsa visibilità e possibili dissesti della sede stradale;

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente motivazione:

Evento	ALLERTA METEO N. 91 DEL 23-08-2018	Protocollo	/	Data	/
Località	VIA GABBANINA TRATTO COMPRESO TRA L' INTERSEZIONE CON VIA DON E. ARRIGO E L'INTERSEZIONE CON VIA L. LINGIARDI				
Periodo di validità	DAL 25 AGOSTO 2018 AL TERMINE DELL'ALLERTA METEO				
Orario di validità	DALLE 00:00 AL TERMINE DELL'ALLERTA METEO				
Motivo	ALLERTA METEO N. 91 DEL 23-08-2018				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **L' istituzione del divieto di circolazione ai veicoli ed ai pedoni**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nella seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	VIA GABBANINA TRATTO COMPRESO TRA L' INTERSEZIONE CON VIA DON E. ARRIGO E L'INTERSEZIONE CON VIA L. LINGIARDI				
Periodo di validità	DAL 25 AGOSTO 2018 AL TERMINE DELL'ALLERTA METEO				
Orario di validità	DALLE 00:00 AL TERMINE DELL'ALLERTA METEO				

2. **La deviazione** del traffico veicolare diretto in via Gabbanina - via Lingiardi e viceversa avvenga tramite la strada campestre situata nel terreno adiacente l'edificio situato al civico 19 di via P. E. Laudi;

3. **L' apposizione della segnaletica stradale** prevista dalla normativa vigente, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali dovrà essere effettuata con preavviso di 48 h.

Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell' Ufficio Tecnico Comunale.

L' Ufficio Tecnico Comunale dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia ed ai veicoli in servizio di emergenza, ai cittadini residenti nel tratto interessato dal divieto, tuttavia, i conducenti di detti veicoli saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Prefettura;
- Questura;
- Servizio Associato Polizia Locale Cairoli-Siccomario;
- Stazione Carabinieri San Martino Siccomario;
- Servizio 118;
- Vigili del Fuoco;

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l' Ufficio Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla Casa Comunale, 24-08-2018

IL SINDACO
GIOVANNA PAOLA FERRARI

